

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PER PERSONE
ADULTE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO
VAL D'ADIGE**

Codice CUP D21H25000050002 CIG _____

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il soggetto partner.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2024, n. 135 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e, tra gli obiettivi operativi, il sostegno delle persone e delle famiglie vulnerabili in progetti di inclusione sociale, accompagnandole e facilitandone l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche promuovendo azioni e interventi coordinati con la rete degli Enti, delle associazioni e del volontariato;
- nel Territorio Val d'Adige sono presenti persone richiedenti protezione internazionale che fanno richiesta di posto letto presso il servizio Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, escluse dall'accesso ai Centri di accoglienza notturna provinciali ed in attesa di essere accolte nei centri governativi di prima accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'Interno;
- l'Aggiornamento del Piano sociale del Territorio Val d'Adige, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 25.02.2025, nell'approfondimento Grave emarginazione, tra le priorità rilevate indica quella di "*individuare ulteriori risposte non emergenziali per l'accoglienza notturna di richiedenti protezione internazionale in attesa di autorizzazione all'ingresso ai percorsi ministeriali*";
- ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 07.04.2025, il Comune di Trento ha inteso dare una risposta a tale necessità, individuando un soggetto partner per la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna a favore di richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige, approvando la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura;
- con il bando del 08.04.2025, prot. 106375 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di realizzazione del progetto;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/____ del _____ è stata individuata come idonea la proposta progettuale presentata da _____;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi del progetto

1. Il presente accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007, ha per oggetto la realizzazione di un progetto di accoglienza notturna per persone adulte richiedenti protezione internazionale nell'ambito del Territorio Val d'Adige.
2. Il progetto prevede la realizzazione di interventi residenziali suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a) Centro di accoglienza notturno permanente (per il periodo luglio 2025-ottobre 2027) - con struttura messa in disponibilità dal soggetto partner per un totale di 35 posti letto.
 - b) Centro di accoglienza notturno invernale (per il periodo novembre 2025-aprile 2026) - con struttura messa in disponibilità dal Comune di Trento per un totale di 24 posti letto.
3. Il progetto prevede, inoltre, il raccordo con il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora" nelle funzioni connesse alla raccolta delle domande, all'assegnazione di posti letto disponibili come definito in accordo con la struttura competente provinciale, alla partecipazione all'equipe e varie attività di back office attraverso la messa a disposizione di un operatore per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.
4. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:
 - offrire accoglienza residenziale temporanea nelle fasce orarie serali e notturne fino all'autorizzazione/diniego all'ingresso della persona nei percorsi ministeriali a cura del Commissariato del Governo;
 - garantire il soddisfacimento del bisogno di riposo e recupero di energie, i servizi igienici e la prima colazione;
 - garantire un contesto relazionale significativo;
 - fornire orientamento ai servizi per le persone senza dimora;
 - mantenere e/o ripristinare la massima autonomia di vita possibile dei soggetti destinatari;
 - prevenire rischi di emarginazione sociale;
 - migliorare le competenze personali per la vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi in cui abitano);
 - contrastare situazioni di marginalità, esclusione ed isolamento recuperando le potenzialità delle persone.
5. Parte integrante e sostanziale del presente accordo è il progetto presentato dal soggetto partner.

Art. 2 - Durata

Il progetto di cui al presente accordo decorre dal giorno 1 luglio 2025 e termina il 31 ottobre 2027.

Art. 3 - Strutture per la realizzazione del progetto

1. Il fabbisogno complessivo per l'intervento **Centro di accoglienza notturno permanente** è di una capienza minima di 35 (trentacinque) posti letto, presso una struttura messa in disponibilità a titolo gratuito dal soggetto partner.
2. La struttura di cui al comma 1 deve essere situata nel territorio del Comune di Trento e deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - destinazione urbanistica compatibile a tutti i requisiti di civile abitazione previsti dalla normativa vigente, sotto il profilo igienico sanitario, residenziale e di sicurezza antincendio e antinfortunistica, anche in relazione alla capienza massima di persone da ospitare;

- adeguata collocazione territoriale in ordine alla vicinanza a mezzi di trasporto pubblico;
 - dotata di arredi ed attrezzature adeguati all'accoglienza dei destinatari.
3. Il fabbisogno complessivo per l'intervento **Centro di accoglienza notturno invernale** è di 24 (ventiquattro) posti letto. A tal fine il Comune di Trento mette in disponibilità del soggetto partner una porzione dell'immobile sito in Via Stoppani, 3 completo di arredi e attrezzature.
 4. La porzione di immobile di cui al comma 3 è concessa al Soggetto partner in formale disponibilità a titolo gratuito mediante apposito verbale di consegna. Il Comune assume a proprio carico le spese per le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
 5. Il Soggetto partner è tenuto a comunicare tempestivamente (non oltre le 24 ore dalla rilevazione) al Comune gli interventi di manutenzione necessari.
 6. L'immobile e gli arredi dovranno essere restituiti all'Amministrazione in buono stato, salvo il normale deterioramento per l'uso degli stessi.
 7. Il Soggetto partner è altresì tenuto a sostituire il mobilio e gli oggetti da arredamento messi a disposizione dal Comune qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi.

Art. 4 - Destinatari del progetto e modalità di accesso

1. I destinatari del progetto sono persone adulte richiedenti protezione internazionale che sono in attesa di essere accolte nei centri governativi di prima accoglienza, prive di adeguata sistemazione abitativa e quindi in condizione di senza dimora.
2. Ai fini dell'accesso nei Centri di accoglienza notturni le persone devono presentare domanda di posto letto presso il servizio provinciale "Sportello Unico per l'accoglienza delle persone senza dimora". Il software che gestisce le domande di accesso redige una lista delle persone da inserire in ordine di presentazione della domanda di posto letto. Ai fini di mantenere aggiornata la lista d'attesa, le persone richiedenti posto letto, dovranno periodicamente confermare lo stato di bisogno allo Sportello Unico.

Art. 5 - Modalità di realizzazione delle attività

1. Il soggetto partner garantisce l'apertura e la realizzazione delle attività dei Centri di accoglienza notturni nel rispetto di quanto disposto dal bando e secondo quanto offerto nella proposta progettuale.
2. L'apertura della struttura del Centro di accoglienza notturno invernale (art. 1 comma 2 lettera b) potrà essere realizzata, con le medesime modalità (riconoscendo eventuali aumenti derivanti da rinnovi contrattuali) e anche in sede diversa, nell'inverno 2026-2027. L'eventuale richiesta è comunicata al soggetto partner almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'intervento. L'attività verrà autorizzata con successivo provvedimento dirigenziale, disponendo l'integrazione dei contributi per gli anni 2026 e 2027.

Art. 6 - Cabina di regia

Viene istituita una Cabina di regia allo scopo di monitorare lo sviluppo e l'evoluzione del progetto, composta da due referenti del Comune di Trento (individuati e designati dalla Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale) e da due referenti del Soggetto partner.

Art. 7 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del progetto, il soggetto partner, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvale di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del progetto.
2. Il soggetto partner si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assunzione, tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nel rispetto del relativo contratto nazionale e dell'eventuale contratto integrativo provinciale, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 8 - Volontari , “esperti per esperienza” e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del progetto il soggetto partner si avvale anche dell'apporto di volontari (soci e non soci) che agiscono sotto la direzione del coordinatore del progetto. Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente accordo
2. Il Soggetto partner garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal soggetto partner ed esibita in caso di richiesta da parte del Comune.
3. Tra i volontari rientrano anche le persone “esperte per esperienza”, ossia coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o per circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
4. Per gli “esperti per esperienza” possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.
5. Il soggetto partner può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione.

Art. 9 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto partner, in relazione agli obblighi assunti con il presente accordo, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto partner stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto partner sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal progetto; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il soggetto partner si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del

personale, operante nell'ambito del progetto. La polizza RCT/RCO deve valere anche per il "rischio locativo" di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, con somma assicurata pari ad almeno euro 150.000,00. Copia delle polizze è trasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del progetto.

4. È obbligo del soggetto partner rispettare e far rispettare al proprio personale e volontari per l'esecuzione del progetto tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto partner si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Trento ed il soggetto partner sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26 punti 1. e 2. del Regolamento UE 27/04/2016 n. 2016/679.

Art. 11 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il soggetto partner è tenuto nella realizzazione del progetto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione dell'accordo di collaborazione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto partner si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il soggetto partner con la stipula del presente accordo di collaborazione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 12 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del progetto, da erogare a titolo di contributo, ammonta a euro 668.000,00 (seicentosessantottomila/00) e si riferisce ad un periodo di attività che decorre dall'1 luglio 2025 e termina il 31 ottobre 2027.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 90% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dal soggetto partner e, comunque, nei limiti degli importi di seguito indicati, calcolati con riferimento ai periodi di apertura delle strutture previste:

Anno	Contributo	Periodo apertura centro di accoglienza notturno permanente di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 2	Periodo apertura centro di accoglienza notturno invernale di cui alla lettera b) dell'art. 1 comma 2
2025	Euro 155.000,00	luglio-dicembre	novembre-dicembre
2026	euro 306.000,00	gennaio-dicembre	gennaio-aprile
2027	euro 207.000,00	gennaio-ottobre	-

3. Non è ammessa alcuna compensazione economica tra le annualità.
4. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate per la realizzazione del progetto, sarà liquidato nel seguente modo:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione
1° rateo prima annualità	85%	dopo 1 luglio 2025	dichiarazione di inizio dell'attività
1° rateo annualità successive	35%	dopo 1 gennaio (2026-2027)	<u>per ciascun rateo di acconto:</u> prospetto delle ore svolte durante i periodi di apertura delle strutture dal personale, dagli esperti per esperienza e dai volontari (a contatto con i beneficiari, presso lo sportello unico e per le funzioni di coordinamento)
2° rateo	25%	dopo 1 maggio (2026-2027)	
3° rateo	25%	dopo 1 settembre (2026-2027)	
saldo finale	importo determinato in base alle risultanze del rendiconto dedotti gli acconti erogati	entro il 31 maggio (2026-2027-2028)	<u>per ciascuna richiesta di saldo:</u> - relazione illustrativa del servizio erogato contenente gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi; - rendiconto, redatto in termini di competenza, indicante il dettaglio delle spese sostenute e delle entrate conseguite; - relazione finanziaria a commento delle voci di spesa esposte nel rendiconto, con particolare riferimento ai costi diretti per la gestione del progetto; - documentazione delle spese sostenute e relative quietanze di pagamento riferita ai periodi di apertura delle strutture.

5. Le spese generali sono imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e devono essere supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura delle stesse, quali fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

6. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli artt. 11 e 13 del bando, qui richiamato integralmente.
7. Se in sede di rendicontazione finale di ciascuna annualità del contributo, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le entrate conseguite per la gestione delle due strutture risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 2, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il soggetto partner non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune sino alla data dell'effettivo versamento.
9. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del progetto.
10. I contributi di cui al punto 2. potranno essere maggiorati a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al soggetto partner, con apposito provvedimento dirigenziale e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

Art. 13 - Modalità di pagamento

1. Il Servizio Welfare e coesione sociale dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 20 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12 comma 4.
2. I ratei di finanziamento sono pagati entro 30 giorni dalla trasmissione della disposizione di liquidazione al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali.

Art. 14 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il soggetto partner decade dal contributo in caso di:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente accordo;
 - c) utilizzo improprio del contributo concesso;
 - d) ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto partner o di violazione degli impegni assunti;
 - e) mancato rispetto delle prescrizioni dei contratti di lavoro.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del soggetto partner deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione del presente accordo o in caso di inadempienze di cui all'art. 14 del bando, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il soggetto partner si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del progetto al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario

all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto partner.

5. È fatto obbligo al soggetto partner di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità e trasparenza

1. Il soggetto partner, a pena di nullità del presente accordo, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verranno comunicati dall'Amministrazione.
3. Il soggetto partner si impegna a garantire la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 16 - Segnalazione di illeciti

1. Il soggetto partner prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, presente nel [sito](#) internet istituzionale.
2. Il soggetto partner si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.